

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

### RIUNIONE DEL 10 MARZO 1950

(19<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Discussione)

« Determinazione della misura dell'indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli Istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti di istruzione tecnica nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie » (N. 696):

JANNELLI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 216
LAMBERTI . . . . .	216
RUSSO . . . . .	216
MERLIN Lina . . . . .	216 e <i>passim</i>
TONELLO . . . . .	217
LOVERA . . . . .	217 e <i>passim</i>
CERMIGNANI . . . . .	217
CIASCA . . . . .	217
PRESIDENTE . . . . .	217

(Seguito della discussione e approvazione)

« Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica » (N. 600):

RUSSO, <i>relatore</i> . . . . .	218 e <i>passim</i>
PRESIDENTE . . . . .	219 e <i>passim</i>
TONELLO . . . . .	219

MERLIN Lina . . . . .	Pag. 219 e <i>passim</i>
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica</i> . . . . .	220
LOVERA . . . . .	220
LAMBERTI . . . . .	221
CERMIGNANI . . . . .	222
MAGRÌ . . . . .	222
CIASCA . . . . .	222

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bolognesi, Caristia, Castelnuovo, Cermignani, Della Seta, Ferrabino, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lazzaro, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Sessa, Tonello, Tosatti.

È presente, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Ciasca.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione, senatore Vischia.

**Discussione del disegno di legge: « Determinazione della misura dell'indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli Istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti di istruzione tecnica nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie » (N. 696).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione della misura dell'indennità di studio

spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli Istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti di istruzione tecnica nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannelli.

JANNELLI, *relatore*. Onorevoli senatori, il decreto legislativo n. 1128 del 7 maggio 1948, pubblicato nel n. 204 della *Gazzetta Ufficiale* in data 2 settembre 1948 (pag. 3033), dispone che, con decorrenza dal 1° luglio 1948, è attribuita un'indennità di studio e di lavoro straordinario anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia già compreso nelle disposizioni del decreto legislativo n. 240 dell'11 marzo 1948.

Tutti conosciamo lo spirito di abnegazione e l'alto sentimento del dovere che anima il personale assistente universitario, di ruolo e non di ruolo, personale composto di professionisti distinti i quali collaborano attivamente e con spirito veramente francescano (tanto è misero il loro stipendio) al buon andamento dei nostri Istituti universitari, fornendo prezioso aiuto ai titolari delle cattedre e dando grande impulso alla ricerca scientifica. Nè alcuno ignora la preziosa opera che prestano il personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, quello di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica e l'altro assistente e tecnico degli Istituti d'istruzione artistica. E tanto meno è ignorato il lavoro scrupoloso e silenzioso degli insegnanti tecnici degli Istituti d'istruzione tecnica.

A tutti costoro s'indirizza il disegno di legge che ho l'onore di proporvi per l'approvazione, disegno di legge che estende a tutto il personale elencato i benefici disposti dal decreto legislativo n. 1128. Io sono ben lieto che, anche se tardi, si sia pensato a venire in aiuto,

sia pure modesto, di una massa cospicua di lavoratori, i quali vedranno premiato il loro attaccamento al dovere e sapranno che il loro lavoro è altamente apprezzato dal Ministero al quale appartengono e dal Parlamento intero.

LAMBERTI. Desidererei qualche chiarimento sui criteri che hanno ispirato la misura delle indennità da corrispondersi alle varie categorie.

Per alcune delle categorie infatti indicate nell'articolo 1 l'indennità sembra basata su motivi oltremodo chiari; ma per qualche altra categoria, ad esempio gli assistenti universitari di ruolo, mi sembra che la misura dell'indennità sia inadeguata. La legislazione vigente consente che gli assistenti universitari di ruolo, dopo un quinquennio di servizio, possano chiedere di passare nella scuola media per l'insegnamento di materie affini, dove, dopo un anno di prova, possono essere confermati in ruolo. Ora, essi verrebbero a trovarsi in una situazione davvero singolare, chè, con il passaggio all'insegnamento nella scuola media, percepiranno una indennità mensile minore.

JANNELLI, *relatore*. Faccio osservare, anzi tutto, che il passaggio nel ruolo delle scuole medie è consentito solo per gli assistenti di alcune materie scientifiche. C'è da tener conto poi che coloro i quali si avvalgono di tale facoltà, vengono a percepire, nella nuova situazione, uno stipendio maggiore di quello degli assistenti, con la conseguenza, allora, che l'aumento di stipendio compensa la diminuzione dell'indennità.

RUSSO. Inoltre, fruiscono del beneficio di divenire professori nelle scuole medie senza concorso.

MERLIN LINA. Sono senz'altro favorevole a che venga concessa l'indennità di studio al personale di cui al disegno di legge. Faccio osservare, però, che in alcuni casi la misura dell'indennità è insufficiente, come, ad esempio, per degli insegnanti pratici di ruolo e non di ruolo negli istituti di istruzione tecnica. Ho una certa esperienza di tali istituti per avervi insegnato molti anni, e so che i loro insegnanti debbono essere persone di grande competenza. Ora come è possibile poter contare su di un

personale esperto e capace, se si dà ad esso uno stipendio affatto inadeguato? Valga per tutti il caso delle scuole femminili e delle insegnanti di sartoria, le quali debbono essere retribuite in misura maggiormente elevata.

Non è certo dal misero stipendio che sono attratte le valenti sarte che insegnano, ad esempio, nella Caterina da Siena a Milano, bensì dall'amore per la scuola; ma non pertanto deve ad esse venire corrisposta una ricompensa del tutto irrisoria.

Propongo, quindi, che l'indennità di 4.250 lire per gli insegnanti tecnici pratici di ruolo negli istituti di istruzione tecnica sia portata a 6.000 lire, e quella degli insegnanti non di ruolo da 2500 a 4.000 lire.

TONELLO. Non sono d'avviso che vengano create nel corpo insegnante categorie privilegiate. Se si deve concedere un aumento, esso va accordato a tutte le categorie.

LOVERA. L'argomento, invocato dalla senatrice Merlin, serve a mettere in evidenza una delle piaghe della nostra istruzione tecnica; esiste, infatti, una troppo notevole differenza tra quel che si può percepire come liberi professionisti e quel che si percepisce a titolo di stipendio nelle scuole. Tutto ciò determina la carenza di insegnanti davvero di valore negli istituti tecnici professionali. D'altra parte, poichè gli insegnanti tecnici pratici non hanno titoli di studio uguali a quelli degli altri docenti, non può essere creata una sperequazione a loro favore, perchè in tal modo si verrebbero a sottovalutare gli altri titoli di studio.

CERMIGNANI. Per gli assistenti di ruolo negli istituti di istruzione artistica è prevista una indennità di 4.250 lire, mentre la misura dell'indennità per gli assistenti universitari è assai maggiore. Ritengo che l'opera prestata presso una Università abbia la stessa importanza di quella svolta presso un istituto di Belle Arti. Infatti l'assistente presso un istituto di Belle Arti deve essere un artista di un certo valore; ed inoltre esso deve sostituire in numerose occasioni il professore di ruolo che, per essere persona di chiara fama, non può quasi mai dedicare interamente la sua attività alla scuola.

CIASCA. L'osservazione del senatore Cermignani nei confronti degli assistenti negli

istituti di istruzione artistica può essere estesa anche a tutte le altre categorie di assistenti.

In merito, poi, all'osservazione della senatrice Merlin desidererei sapere quale onere finanziario porterebbe al bilancio l'aumento dell'indennità per gli insegnanti tecnici pratici negli istituti di istruzione tecnica.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Commissione che il presente disegno di legge, per cui grandissima è l'attesa da parte delle categorie interessate, non si è potuto portare fin'ora in discussione, perchè mancava la relativa copertura. La copertura manca tutt'ora, si tratta di mezzo miliardo; tuttavia il Ministro mi ha dato affidamento che nella prossima nota di variazione, che credo sia stata discussa ieri in Consiglio dei Ministri, sarà compreso un miliardo a questo fine, e cioè 500 milioni per l'anno passato e 500 milioni per questo anno. Ora, se modificheremo la misura dell'indennità le difficoltà diventeranno tali da far naufragare, probabilmente, l'intero disegno di legge.

MERLIN LINA. Desidero allora che la mia proposta sia considerata come una raccomandazione per il futuro. L'aumento dell'indennità per la categoria, cui ho fatto cenno, è un doveroso riconoscimento ed è, inoltre, un mezzo perchè la scuola abbia quell'efficienza che le permetta di preparare ottimi tecnici.

LOVERA. Ritengo che non debba essere creata una sperequazione tra le varie categorie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

La misura dell'indennità di studio spettante a decorrere dal 1° luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, ai professori incaricati d'insegnamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, al personale assistente universitario, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli Istituti

d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti d'istruzione tecnica, è stabilita come segue:

	Indennità mensile
1. Professori incaricati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore. . . . .	L. 8.000
2. a) Assistenti universitari di ruolo	6.000
b) Assistenti universitari incaricati	3.500
3. a) Assistenti universitari di ruolo con funzioni di aiuto . . . . .	8.000
b) Assistenti universitari incaricati con funzioni di aiuto . . . . .	5.000
4. Personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano . . .	7.000
5. a) Personale di vigilanza di ruolo nei convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica:	
Censori . . . . .	4.250
Prefetti di disciplina . . . . .	3.000
b) Personale di vigilanza non di ruolo nei convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica:	
Censori . . . . .	2.500
Prefetti di disciplina . . . . .	2.000
6. a) Personale assistente e tecnico di ruolo negli Istituti di istruzione artistica . . . . .	4.250
b) Personale assistente e tecnico non di ruolo negli Istituti di istruzione artistica . . . . .	2.500
7. a) Insegnanti tecnici pratici di ruolo negli Istituti di istruzione tecnica	4.250
b) Insegnamenti tecnici pratici non di ruolo negli Istituti di istruzione tecnica . . . . .	2.500

(*È approvato*).

## Art. 2.

Le indennità di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, nè con indennità accademiche o di studio, previste dalle vigenti disposizioni, salva, in ogni caso, l'opzione per il trattamento più favorevole.

(*È approvato*).

## Art. 3.

Le indennità di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza; e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.

(*È approvato*).

## Art. 4.

Al personale insegnante tecnico pratico negli Istituti d'istruzione tecnica ed artistica è inoltre attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1948, il compenso per il lavoro straordinario in misura forfetaria corrispondente ad un quinto della indennità di studio.

(*È approvato*).

L'articolo 5 deve essere lasciato in sospenso. Infatti esso prevedeva la copertura occorrente all'attuazione del disegno di legge in base alla nota di variazione per l'esercizio 1949-1950, primo provvedimento. Invece, le maggiori entrate previste in detta nota non si sono potute destinare allo scopo del disegno di legge in esame, per la cui copertura occorrerà provvedere con altra nota di variazione.

Non appena la nota di variazione sarà presentata e approvata dalle Camere, potremo passare alla votazione dell'articolo 5 e del disegno di legge nel suo complesso.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica » (N. 600).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica ».

RUSSO, *relatore*. Fin dall'agosto del 1949 il presente disegno di legge attende la sua approvazione. Per tre volte esso è venuto in

discussione presso la nostra Commissione, il che è una prova — se, casomai, ve ne fosse bisogno — della serietà con cui procedono i nostri lavori.

La prima volta il progetto fu rinviato per dar modo di effettuare un suo riesame; la seconda volta fu deciso di accordare non soltanto agli ex accademisti, ma anche ad altri la possibilità di frequentare corsi semestrali. Erano previsti in precedenza un secondo ed un terzo corso; per raggiungere lo scopo, si prospetta ora la possibilità di istituire un primo corso con facoltà agli iscritti di frequentare i corsi successivi, sino al conseguimento del diploma.

Si pone adesso il problema: chi è che deve essere ammesso a tale primo corso? Attraverso consultazioni degli organi tecnici con gli organi burocratici, si è giunti alla conclusione di consentirne la frequenza agli allievi che seguirono i corsi nazionali di Torino, Firenze ed Udine nel 1940, 1941, 1942. Tali giovani, come d'altronde gli ex accademisti, è bene ricordarlo, prestano servizio nelle scuole italiane; nè vi sono motivi di lagnanza sul loro rendimento, anzi vengono fatte vivissime premure da ogni parte perchè la loro situazione sia regolarizzata. Ho qui al riguardo una lettera di taluni professori indirizzata al Ministro, e che il Ministro ha trasmesso alla nostra Commissione, e di cui abbiamo preso visione ieri insieme col Presidente.

In proposito ci deve guidare un motivo di giustizia non disgiunto da un sentimento di fiducia: questi giovani esercitano una missione delicata nel campo educativo, non potendosi concepire, a parer mio, l'istruzione senza una concomitante educazione fisica la quale, mirando a rafforzare i muscoli, tempri, anche, la volontà.

Mi permetto, quindi, di raccomandare nuovamente l'approvazione del presente disegno di legge. Il Ministero è impegnato a formulare un programma veramente efficace, scegliendo le materie più opportune e le esercitazioni più adatte. Tra le materie di studio non deve mancare la pedagogia, che è la materia maggiormente formativa per i futuri educatori, specialmente se essa, rifuggendo dall'astrattismo e da formule concettuali, diverrà un insegnamento davvero formativo.

Ho proposto pertanto due emendamenti. Il primo emendamento riguarda il titolo, che dovrebbe essere formulato nel modo seguente: « Completamento degli studi seguiti negli Istituti e nei corsi nazionali per l'educazione fisica ».

Proporrei, inoltre, un nuovo articolo del seguente tenore: « Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato altresì ad istituire un speciale corso semestrale, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, che sostituisca il primo dei normali anni accademici di cui sopra ed al quale saranno ammessi gli allievi provenienti dai corsi preparatori per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltisi a Torino nel 1941 e nel 1942, a Firenze nel 1942 e a Udine nel 1942.

I predetti allievi che avranno superato le prove del primo corso potranno essere ammessi a frequentare i corsi successivi previsti dal precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. La Commissione ricorderà che in una delle sedute, in cui venne in discussione il presente disegno di legge, da parte di parecchi senatori era stato espresso il desiderio di allargare il numero dei possibili aspiranti a tali corsi straordinari.

Effettivamente, con l'emendamento ora proposto dall'onorevole Russo, il numero dei frequentatori viene elevato, perchè le persone che hanno diritto di accedere ai corsi saranno oltre 700. Bisogna tener presente che nei ruoli dell'educazione fisica sono scoperti attualmente 2300 posti. Mediante questa legge, che ammette al completamento degli studi, sia gli ex allievi di Orvieto, sia gli allievi di corsi nazionali, si potrà ottenere che il numero dei posti vacanti risulti in gran parte coperto da titolari di ruolo.

TONELLO. Mi pare che, con l'emendamento proposto dal relatore, il presente disegno di legge possa venire accolto. In tal modo, si metterà fine al grave inconveniente che in Italia manchino gli insegnanti di educazione fisica.

MERLIN LINA. Desidero fare qualche osservazione nei riguardi dell'emendamento proposto dal relatore, con il quale si cerca in sostanza di ammettere ai corsi quegli elementi a proposito dei quali noi avevamo mosso numerose critiche. Ma anche a voler

lasciare da parte i rilievi di natura politica, occorre richiamare l'attenzione sul modo come s'impartisce l'insegnamento della ginnastica nelle scuole. Non so in quale maniera precisamente le cose procedessero alla Farnesina e ad Orvieto, ma posso giudicare da quello che si faceva nelle altre scuole.

Come era, infatti, impostato il programma di educazione fisica nelle scuole italiane al tempo del fascismo? Tutto si riduceva ad un certo numero di esercizi attraverso i quali poi i ragazzi dovevano fare una bella figura nelle parate che venivano effettuate nei vari stadi. Non si trattava, cioè, di educazione fisica così come oggi va concepita, come era al tempo dei Greci, e del Rinascimento, quando, cioè, lo sviluppo del corpo costituiva qualcosa di connesso con l'educazione spirituale, partecipava alla formazione dell'individuo, considerato come un tutto inscindibile. Nel Rinascimento, del resto, viene in onore il concetto dell'uomo completo; donde hanno origine le concezioni dell'educazione che poi porteranno a sviluppo Locke e Spencer.

Poichè, pertanto, nelle nostre scuole al tempo del fascismo non si insegnava educazione fisica, penso, per analogia, che allo stesso criterio si attenessero coloro i quali preparavano i maestri di educazione fisica nelle scuole della Farnesina e di Orvieto e nelle altre accademie create dal fascismo.

Ed è a tali elementi, che oggi sono ancora nella scuola con una simile preparazione, che noi vorremmo offrire facilitazioni e un trattamento di favore? Non escludo che i giovani, frequentatori della Farnesina e di Orvieto, possano diventare insegnanti di educazione fisica, ma non certamente in sei mesi.

Auspico che i nostri giovani possano veramente educarsi fisicamente e spiritualmente ad un tempo; e vorrei, anzi, che l'educazione fisica non fosse impartita unicamente due ore alla settimana, ma, addirittura due ore al giorno, in modo da poter avere una generazione più forte, più robusta, più equilibrata, con la conseguenza che non si riscontri più in mezzo ai fanciulli e agli adolescenti quel diffuso spirito di delinquenza che è in dipendenza di ragioni fisiche, oltre che spirituali. Non ritengo che i giovani, che hanno fatto due anni e mezzo di corso alla Farnesina ed

a Orvieto e nelle altre accademie, possano in sei mesi assimilare le doti che li rendano capaci di formare lo spirito delle nuove generazioni attraverso l'educazione fisica.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto ha detto la senatrice Merlin non è del tutto esatto. I corsi, cui essa ha fatto riferimento, erano abbastanza seri. Recentemente ho assistito a manifestazioni sportive di studenti ad Asiago e a Madonna del Campo; ed ho potuto vedere bellissime cose, giovani, cioè, veramente generosi e coraggiosi, sanissimi moralmente, ricchi di spirito di solidarietà e di sacrificio.

Il problema grave è invece quello dei mezzi. I giovani insegnanti di educazione fisica sono in grado di rispondere a quelle esigenze di carattere umano di cui ha parlato la senatrice Merlin; bisogna dar loro le condizioni di fare, restituendo loro le palestre e liquidando definitivamente il Commissariato della G. I. L., facendo passare questo patrimonio al Ministero della pubblica istruzione, convincendo i presidi degli istituti medi ed anche i rettori delle Università che l'educazione fisica è una cosa seria, se si vuole restituire energia e vigore al Paese. Inoltre, bisognerà porre nelle scuole, accanto agli insegnanti di educazione fisica, i medici perchè possa essere tutelata la salute del fanciullo. Si tratta, cioè, di un problema di mezzi; ma recuperiamo intanto questi giovani, perchè tra essi alcuni sono ottimi; e non nutriamo preoccupazioni dal punto di vista politico. Questi ragazzi hanno fatto la guerra; ed hanno visto veramente di che cosa si tratti.

LOVERA. I presidi sono tutti d'accordo, ed hanno già ripetutamente chiesto, che venga restituito alle scuole tutto il materiale necessario per l'insegnamento dell'educazione fisica. Bisognerà, pertanto, sollecitare un provvedimento al riguardo. Proprio pochi giorni fa mi sono interessato per una scuola che ha la sua palestra occupata dal Patronato scolastico, il quale, a sua volta, l'ha subaffittata ad un cinematografo, e la scuola in tal modo non ha un locale per l'educazione fisica. Tali inconvenienti sono stati già segnalati dai presidi; ma questi molti enti, che hanno occupato i locali dopo la Liberazione, non li vogliono cedere; occorre, pertanto, trovare il mezzo

acciocchè i locali siano restituiti alla funzione per cui furono creati.

MERLIN LINA. Per ciò che riguarda tale argomento ricordo che in Francia, presso il Ministero della pubblica istruzione, esiste una direzione generale della « Jeunesse », la quale si occupa appunto di tali problemi. Anche in Italia si potrebbe creare un organismo di questo genere.

Mi permetto di fare un'altra raccomandazione all'onorevole Sottosegretario di Stato. L'educazione fisica della donna, in Italia, è insufficiente; le si dovrebbe invece dare il massimo incremento perchè la donna deve diventare sposa e madre, e deve, perciò, essere forte, bella, agile, e conservarsi tale per l'integrità della famiglia.

LAMBERTI. Desidererei qualche chiarimento su quei corsi dei quali si è parlato poco fa, cioè se essi sono del genere di quelli che una volta organizzava la G. I. L., i quali duravano, se non sbaglio, due mesi.

PRESIDENTE. Si tratta di corsi affatto nuovi.

LAMBERTI. Ricordo, inoltre, che una volta la G. I. L. organizzava corsi nazionali in numero maggiore di quelli elencati poco fa dal relatore, che ha parlato di Torino, Firenze e Udine. Rammento che una volta ne fu fatto uno anche a Trento.

PRESIDENTE. I corsi di cui lei parla non erano nazionali; se ne sono stati fatti di provinciali, e regionali, con questa legge verranno riconosciuti soltanto i corsi nazionali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo adesso all'esame dell'articolo 1, di cui dò lettura:

#### Art. 1.

Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perchè dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro della pubblica

istruzione è autorizzato ad istituire due speciali corsi semestrali, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, ciascuno dei quali sostituirà il secondo od il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate.

Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico;

a) i giovani che al momento delle interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno;

b) previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al primo anno, tali esami non avessero ancora superati.

Analogo criterio regolerà l'ammissione al corso corrispondente al terzo anno.

Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora superato il detto esame.

È escluso, per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi speciali, l'internato.

(*È approvato*).

Passiamo adesso all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

#### Art. 2.

L'ordinamento dei singoli corsi e degli esami di profitto e di diploma, la determinazione degli organi direttivi dei corsi, il conferimento degli incarichi d'insegnamento, la composizione delle Commissioni esaminatrici, le retribuzioni da corrispondere e quanto altro occorra per l'attuazione di detti corsi formeranno oggetto di apposito successivo provvedimento da emanare ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Le misure dei contributi di frequenza e di esame degli allievi interessati restano fissate come segue:

1° ciascun allievo o allieva che dovrà frequentare i due corsi straordinari dovrà versare:

a) contributo di . . .	L.	10.000
b) sopratassa di esame di »		600
c) costo diploma di . . . »		500

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

19ª RIUNIONE (10 marzo 1950)

2º ciascun allievo o allieva che dovrà frequentare un solo corso straordinario dovrà versare:

a) contributo di . . . .	L.	5.000
b) sopratassa di esame di »		600
c) costo diploma di . . »		500

3º ciascun allievo o allieva che dovrà sostenere i soli esami di diploma dovrà versare:

a) contributo di . . . .	L.	1.000
b) sopratassa di esame di »		600
c) costo diploma di . . »		500

I corsi saranno svolti dal Ministero della pubblica istruzione.

Alle spese per il loro funzionamento sarà provveduto mediante i predetti contributi degli allievi interessati.

Faccio osservare alla Commissione che per il presente disegno di legge non occorrerà nessun finanziamento da parte dello Stato, dal momento che alle spese occorrenti si provvede attraverso i contributi di cui a questo articolo.

MERLIN LINA. Mi sembra strano che gli alunni debbano partecipare ad un corso che essi stessi finanziano. Ritengo, poi, che i versamenti degli iscritti non saranno sufficienti se si intendono organizzare corsi davvero seri e formativi.

RUSSO, *relatore*. Mi permetto di ricordare alla senatrice Merlin che i contributi di frequenza e di esame degli alunni corrispondono all'importo delle tasse stabilite nelle Università della Repubblica. Naturalmente, il Ministero, per parte sua, dovrà sopportare alcuni sacrifici allo scopo di pagare i professori che impartiranno le lezioni.

CERMIGNANI. Se il Ministero dovrà sopportare alcuni sacrifici, appare destituita di fondamento l'affermazione che saranno unicamente gli alunni a finanziare i corsi da loro frequentati.

RUSSO, *relatore*. Al Ministero non sarà difficile, distaccando alcuni professori, venire a capo della questione.

MAGRÌ. Concordo, di massima, su questo articolo e sull'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Se è giusto, però, che venga sanata

la situazione dei giovani che nel 1941 e nel 1942 parteciparono a corsi nazionali per l'insegnamento dell'educazione fisica e i quali quasi tutti nel presente momento insegnano nelle scuole, faccio osservare che nei vari istituti, per mancanza di professori ordinari, esistono molti altri insegnanti che da parecchi anni impartiscono lezioni di educazione fisica, pur non rientrando nella categoria di coloro che parteciparono ai corsi nazionali. Ora, a mio avviso sarebbe opportuno consentire a questi ultimi, sia pure con qualche limitazione, di partecipare al primo dei corsi previsti dall'attuale disegno di legge. Potrebbero essere ammessi, per esempio, coloro che hanno il diploma magistrale o il diploma di studi di secondo grado e che abbiano insegnato per lo meno da tre anni educazione fisica nelle scuole medie.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Magrì ha in suo fondamento; però l'intenzione da cui è stato mosso il Ministero nel presentare il disegno di legge è stata quella di venire incontro a coloro che avevano iniziato e non avevano potuto terminare regolari corsi nazionali per educazione fisica. Quanto il senatore Magrì propone è del tutto diverso e modificherebbe sostanzialmente i criteri informatori del provvedimento.

MAGRÌ. Non insisto nella mia proposta.

RUSSO, *relatore*. Sarebbe augurabile che l'osservazione del senatore Magrì fosse tenuta nel debito conto quando si tratterà di porre mano ad un riordinamento generale dell'insegnamento dell'educazione fisica.

CIASCA. Osservo che nell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore è previsto un corso semestrale speciale; ma non si fa parola in esso, come per i corsi previsti nell'articolo 2, dei contributi che debbono essere versati dagli alunni. Allo scopo di rendere più perspicua la dizione dell'articolo 2, potrebbe essere introdotta una modifica intesa a dire che per ogni corso la misura dei contributi deve essere fissata in lire 5000. In tal modo si otterrebbe un testo più chiaro e semplice.

RUSSO, *relatore*. Per ovviare all'inconveniente segnalato dal senatore Ciasca, propongo che la parte dell'articolo 2 che riguarda le



misure dei contributi di esame degli allievi venga così emendata:

« Le misure dei contributi di frequenza e di esame degli allievi interessati restano fissate come segue:

1° ciascun allievo o allieva che dovrà frequentare uno o più corsi straordinari dovrà versare:

- |  |          |
|--|----------|
| a) contributo per ogni corso<br>di . . . . . | L. 5.000 |
| b) sopratassa di esame di »                  | 600      |
| c) costo diploma di . . »                    | 500      |

2° ciascun allievo o allieva che dovrà sostenere i soli esami di diploma dovrà versare:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| a) contributo di . . . . .  | L. 1.000 |
| b) sopratassa di esame di » | 600      |
| c) costo di diploma . . . » | 500      |

« I corsi saranno svolti dal Ministero della pubblica istruzione.

« Alle spese per il loro funzionamento sarà provveduto mediante i predetti contributi degli allievi interessati ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 2, che, con le modifiche apportatevi, risulta così formulato:

« L'ordinamento dei singoli corsi e degli esami di profitto e di diploma, la determinazione degli organi direttivi dei corsi, il conferimento degli incarichi d'insegnamento, la composizione delle Commissioni esaminatrici, le retribuzioni da corrispondere e quanto altro occorra per l'attuazione di detti corsi formeranno oggetto di apposito successivo provvedimento da emanare ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

« Le misure dei contributi di frequenza e di esame degli allievi interessati restano fissate come segue:

1° ciascun allievo o allieva che dovrà frequentare uno o più corsi straordinari dovrà versare:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| a) contributo per ogni corso | L. 5.000 |
| b) sopratassa di esame di »  | 600      |
| c) costo diploma di . . »    | 500      |

2° ciascun allievo o allieva che dovrà sostenere i soli esami di diploma dovrà versare:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| a) contributo di . . . . .  | L. 1.000 |
| b) sopratassa di esame di » | 600      |
| c) costo diploma di . . »   | 500      |

« I corsi saranno svolti dal Ministero della pubblica istruzione.

« Alle spese per il loro funzionamento sarà provveduto mediante i predetti contributi degli allievi interessati ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti adesso la proposta dal relatore intesa ad inserire un nuovo articolo così formulato: « Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato altresì ad istituire uno speciale corso semestrale, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, che sostituisca il primo dei normali anni accademici ed al quale saranno ammessi gli allievi provenienti dai corsi preparatori per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltisi a Torino nel 1941 e nel 1942, a Firenze nel 1942 ed a Udine nel 1942.

« I predetti allievi che avranno superato le prove del primo corso potranno essere ammessi a frequentare i corsi successivi previsti dal precedente articolo 1 ».

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che per evidenti ragioni di opportunità l'articolo testè approvato diverrà l'articolo 2 del presente disegno di legge, mentre l'articolo precedentemente approvato dovrà essere collocato come articolo 3.

Passiamo adesso all'articolo 4, di cui do lettura:

#### Art. 4.

I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal Direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti e esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole.

Non è ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, nè degli esami sostenuti presso i corsi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

RUSSO, *relatore*. Propongo una modificazione formale. Per una più esatta formulazione sarebbe opportuno a mio avviso che il presente articolo venga suddiviso in tre articoli, di cui il primo comprendente i due primi comma, il secondo il terzo comma, e il terzo, infine, il quarto comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti i tre nuovi articoli, proposti dal relatore.

Art. 4.

I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal Direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti e esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole.

Non è ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, nè degli esami sostenuti presso i corsi medesimi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti adesso la proposta del Relatore di emendamento del titolo del disegno di legge, che dovrebbe, pertanto, essere così modificato: « Completamento degli studi seguiti negli Istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica ».

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

(*I senatori Cermignani e Merlin Angelina si astengono*).

La riunione termina alle ore 11.